

**ALLEGATO VII  
(articolo 11)****VERIFICA DELL'ESEMPLARE UNICO**

1. Questo allegato descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, accerta e dichiara che la macchina o attrezzatura cui è stato rilasciato il certificato di cui al punto 4 sono conformi alle prescrizioni del presente decreto. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone su ciascuna macchina o attrezzatura la marcatura CE di conformità, integrata dagli elementi prescritti all'articolo 9 e redige per iscritto la dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 8.
2. La domanda di verifica di un esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, ad un organismo designato da lui prescelto.

Tale richiesta deve contenere:

- nome ed indirizzo del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo
  - dichiarazione scritta che la medesima richiesta non è stata presentata presso un altro organismo designato
  - documentazione tecnica conforme alle seguenti prescrizioni:
    - = descrizione della macchina o attrezzatura
    - = marca
    - = denominazione commerciale
    - = tipo, serie e numeri di identificazione
    - = dati tecnici necessari ai fini dell'identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell'emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessarie alla loro comprensione
    - = rinvio al presente decreto.
3. L'organismo designato:
    - verifica se la macchina o attrezzatura è stata fabbricata conformemente alla documentazione tecnica
    - concorda con il richiedente il luogo dove, conformemente al presente decreto, saranno effettuate le prove di emissione sonora
    - conformemente al presente decreto effettuata o da effettuare le necessarie prove di misurazione dell'emissione sonora.
  4. Alorché le macchine o attrezzature sono conformi ai requisiti del presente decreto, l'organismo designato rilascia al richiedente un certificato di conformità secondo la procedura di cui al seguente modello.  
Se l'organismo designato rifiuta il rilascio di un certificato di conformità, esso deve fornire le ragioni particolareggiate di tale rifiuto.
  5. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, conserva con la documentazione tecnica copie del certificato di conformità per un periodo di 10 anni dalla data in cui la macchina o attrezzatura è stata introdotta sul mercato.